



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"

Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057

C.F. 90013200937 – Cod. Mecc. PNIC82800X –

Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO

e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.it

web <http://www.icmaniago.it>

PROT. N. 0005281/C27

Maniago, 4 settembre 2017

Oggetto : vaccini indicazioni operative circolare Miur-Salute 16779 del 01.09.2017

Ad integrazione di quanto comunicato con nota prot. 5074/C27 del 29/08/2017 si precisa che in una nota congiunta del MIUR e del Ministero della salute, in data 1 settembre, sono state trasmesse le seguenti indicazioni operative in vista dell'avvio delle lezioni.

Per quanto riguarda i documenti, la circolare ricorda che è possibile fornire alle scuole:

- a) idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all'età;
- b) idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale;
- c) idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per l'omissione o il differimento delle vaccinazioni;
- d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate) secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.

Per l'anno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento.

In alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

Scuole dell'Infanzia

Le famiglie con figli che frequentano le scuole dell'infanzia dovranno presentare la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo.

La presentazione della documentazione è requisito di accesso. Quindi, già per l'anno scolastico 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno accedere ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non l'abbiano presentata entro i termini.

Nel caso sia presentata autocertificazione, il minore avrà accesso al servizio ma la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018. In caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi.

In caso di mancata presentazione delle idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione adeguatamente motivata.

La circolare precisa, comunque, che, se il genitore/tutore/affidatario non ha presentato la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta. In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini sarà segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento.

Scuole Primarie e Secondarie di I° grado

Per chi ha figli iscritti alla scuola primaria e secondaria di I° grado la documentazione va presentata entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto un'autocertificazione) e non costituisce requisito di accesso alla scuola. La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all'ASL territorialmente competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Livia CAPPELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93